



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24-09-2018 (punto N 37)

Delibera N 1056 del 24-09-2018

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Emanuela BALOCCHINI

Estensore Emanuela BALOCCHINI

Oggetto

L.R.51/2018. Linee di indirizzo per il recupero dei minori non in regola con gli adempimenti vaccinali.

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	ALLEGATO A

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci), convertito con modificazioni dalla legge 119/2017;

Vista la legge regionale 14 settembre 2018, n. 51 (Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale);

Visti in particolare i seguenti articoli del d.l. 73/2017:

a)l'art.3, comma 1 del d.l. 73/2017 sulla disciplina degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie nei casi in cui non si applichino le "misure di semplificazione degli adempimenti" di cui al successivo comma 3bis che disciplina le misure di semplificazione ai fini degli adempimenti vaccinali;

b)l'art. 5, comma 1 del medesimo d.l. 73/2017 che detta disposizioni transitorie e finali per l'anno scolastico 2017/2018e per il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018 prevedendo, solo per tale fase transitoria, date entro cui presentare la documentazione prescritta dall'art. 3,comma 1 ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del dpr 445/2000 e consegna della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie entro il 10 marzo 2018;

c)l'art. 3bis che delinea le misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019;

Preso atto che l'articolo 18-ter del d.l. 16/10/2017 n. 148 convertito con modificazioni con la L. 4/12/2017 n. 172 ha introdotto, per le Regioni presso le quale sia istituita una anagrafe vaccinale, la possibilità di applicare anche per l'anno scolastico 2018-2019, la procedura semplificata che permette la verifica della regolarità vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e le Aziende sanitarie locali competenti, prevista all'art. 3-bis del d.l. 73/2017, convertito con modificazioni dalla legge 119/2017;

Dato atto che la Regione Toscana, in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 18ter citato al precedente punto in quanto dotata di anagrafe vaccinale informatizzata operante nell'ambito del Sistema Informativo della Prevenzione Collettiva (SISPC), si avvale del percorso semplificato delineato dall'art. 3bis del D.L. 73/2017 anche per l'anno scolastico 2018-2019;

Visto il comma 3 quater dell'articolo 6 del d.l. 25/7/2018, n. 91, convertito dalla legge 21/9/2018, n. 108, per il quale:

a)l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, del d.l. 73/2017 sulla possibilità di presentare dichiarazione sostitutiva è prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019;

b)deve essere presentata entro il 10 marzo 2019 la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del dpr 445/2000;

Ricordato che la competente Direzione della Giunta regionale, nelle more della conversione in legge del d.l. 91 del 25/7/2018 , con circolare AOOGR/356378/Q.100.050.010 del 10/07/2018, in

adesione alla circolare del Ministero della Salute – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 20546 del 6/7/2018 ha consentito la presentazione di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del dpr 445/2000;

Preso atto che

a)il richiamato comma 3 quater dell'art. 6 del d.l. 91/2018, che cita l'art. 5, comma 1 del d.l. 73/2017 , si applica nelle Regioni che attualmente non si avvalgono della procedura semplificata prevista all’art. 3-bis del d.l. 73/2017 in quanto detto art. 5, comma 1 richiama specificamente solo il comma 1 dell’art. 3;

b)l'art. 3 bis del d.l. 73/2017 non prevede specificamente dichiarazioni sostitutive nei casi in cui il minore interessato non risulti in regola con gli adempimenti vaccinali;

c)l'art. 3 della l.r. 51/2018 dispone "l’acquisizione delle informazioni sullo stato vaccinale dei minori avviene mediante lo scambio diretto di informazioni fra le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati, attraverso la procedura web di consultazione dell’anagrafe vaccinale regionale";

Preso atto che il comma 3 quater dell'articolo 6 del d.l. 25/7/2018, n. 91, introdotto in sede di conversione, è entrato in vigore il 22 settembre 2018, giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge di conversione n. 91/2018;

Dato atto che la verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dalle famiglie dei minori entro la data del 21 settembre 2018, in applicazione della citata circolare regionale prot. AOOGR/356378/Q. 100.050.010 del 10/07/2018 si svolgono secondo quanto prescritto dalle misure di semplificazione previste dall’art. 3 bis del d.l. 73/2017 e dagli indirizzi regionali in materia;

Riaffermato che la l.r. 51/2018 ribadisce che gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa statale costituiscono requisiti per l’iscrizione annuale ai nidi di infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia, alle scuole dell’infanzia, nonché requisiti per l’ammissione e permanenza nelle strutture per minori di età di cui agli artt. 21 e 22 della l.r. 41/2005;

Richiamato inoltre l’art. 3 comma 1 della richiamata l.r. 51/2018 in cui si ribadisce la necessità di dare attuazione alle disposizioni normative in un’ottica di semplificazione ed efficienza amministrativa;

Ritenuto conseguentemente opportuno fornire alle Aziende USL indicazioni operative per la gestione uniforme sul territorio regionale della verifica e del percorso di recupero dei minori che non risultano in regola con gli adempimenti vaccinali, ponendo particolare attenzione ai minori che frequentano le istituzioni scolastiche ed educative;

Visto il documento “Linee di indirizzo per il recupero dei minori non in regola con gli adempimenti vaccinali” predisposto con il contributo dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL ed allegato sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle Linee di indirizzo richiamate al fine di fornire uno strumento che permetta di gestire uniformemente sul territorio regionale la verifica ed il recupero dei minori non in regola con le vaccinazioni;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare il documento “Linee di indirizzo per il recupero dei minori non in regola con gli adempimenti vaccinali” allegato sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
EMANUELA BALOCCHINI

Il Direttore
MONICA CALAMAI